

**CONVENZIONE QUADRO TRA INAIL/INPS E SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI PER LA FORNITURA DATI FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELLA
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito "INAIL") con sede in Roma, codice fiscale 01165400589, rappresentato dal Presidente Franco Bettoni

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS") con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

D'intesa con la

Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE);

e

I Soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto 30 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che aderiranno alla presente convenzione con la procedura di cui all'art. 10 del testo negoziale.

PREMESSO CHE

- l'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che *"Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- l'art. 16-bis, comma 10 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che *"le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"*;

- l'art. 80, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che ha disposto che "un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento ...dei contributi previdenziali ... ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015...";
- l'art. 86, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che con riguardo ai documenti che le stazioni appaltanti accettano come prova della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, ha individuato il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 105, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che *"Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori"*;
- l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»;
- il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sentiti INPS e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;
- il decreto 30 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2015, n. 125, recante la disciplina operativa della procedura ed i soggetti abilitati a richiederla e il decreto 23 febbraio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)";
- possono aderire alla presente convenzione quadro i soggetti indicati all'art. 1, comma 1, lettere da a) a d), del suindicato decreto del 30 gennaio 2015, i quali, per l'espletamento della propria attività istituzionale, possono avere accesso ai servizi di verifica della regolarità contributiva;
- la consultazione dell'elenco delle ditte in stato di regolarità contributiva ("white

list”) non prevede nessuna successiva notifica dell’eventuale variazione di tale stato;

- le circolari INPS n. 126 e INAIL n. 61 del 26 giugno 2015, la circolare INPS n. 17 del 31 gennaio 2017 e la Circolare INAIL n. 48 del 14 dicembre 2016 aventi ad oggetto l’attuazione dei sopra citati decreti ministeriali del 30 gennaio 2015 e del 23 febbraio 2016;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito “Regolamento UE”);
- il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito “Codice”);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 riportante “Violazioni di dati personali (data breach), in base alle previsioni del Regolamento UE 2016/679”;

ATTESO CHE LE PARTI

- al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa, intendono attuare una collaborazione fattiva che, con l’ausilio degli strumenti tecnologici, consenta un più agevole svolgimento dei rispettivi compiti;
- intendono prevedere un limite giornaliero di codici fiscali trasmissibili, descritto negli allegati tecnici di INPS ed INAIL, per l’accesso al sistema per la verifica massiva della regolarità contributiva;
- intendono dotarsi di uno schema tipo di convenzione, per l’accesso ai dati contenuti negli archivi dell’INAIL, dell’INPS e delle Casse Edili, ove consentito dalla norma, ed alle evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;

E CHE

prima della sottoscrizione del soggetto aderente verrà comunicato l’esito positivo della verifica del fondamento normativo della richiesta di adesione.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

La *Convenzione* disciplina i rapporti tra le *Parti* relativi alla modalità di fornitura dei dati per la verifica della regolarità contributiva, individuati nell'allegato 1 (per il servizio reso da INPS) o nell'allegato 3 (per il servizio reso da INAIL), in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* e dagli standard di sicurezza informatica.

Le Parti sono autorizzate ad accedere ai dati suddetti nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che le legittima per l'acquisizione delle informazioni individuate in premessa.

ARTICOLO 2 Definizioni

Nell'ambito del testo e degli allegati alla presente convenzione si intendono per:

1. "*Codice*": il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018;
2. "*Dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
3. "*Dati*", le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Istituto o dell'INAIL;
4. "*Fornitore dei dati*", rappresentato alternativamente dall'INPS o dall' INAIL, è il soggetto titolare dei dati oggetto di interscambio;
5. "*Fruitore dei dati*", rappresentato alternativamente dall'INPS o dall'INAIL è il soggetto destinatario dei dati oggetto di interscambio;
6. "*CAD*": il codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, a seguito della delega al Governo contenuta all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Legge di semplificazione 2001), e successive modificazioni;
7. "*Convenzione*": il presente atto convenzionale;
8. "*Responsabile della Convenzione*": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla *Convenzione*;
9. "*Referente tecnico*": soggetto, nominato dalle Parti in sede di stipula della *Convenzione* e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello

scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*;

10. "*Supervisore*": soggetto nominato da ciascun Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dei rispettivi Enti di appartenenza;

11. "*Soggetto aderente*": il soggetto esterno che richiede l'accesso ai servizi DURC erogati da INPS ed INAIL.

ARTICOLO 3

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione.

L'Ente nomina un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati. Rientra nei compiti del Supervisore comunicare al *fornitore* dei dati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione saranno scambiati tra le Parti con note via PEC successivamente alla sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto aderente.

ARTICOLO 4

Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi resi disponibili

Le Parti accedono reciprocamente ai dati previsti in convenzione attraverso le modalità e le misure di sicurezza riportate nell' allegato 2.

ARTICOLO 5

Allegati alla Convenzione

Allegato 1 – DurcOnLine: Cooperazione Applicativa – Specifiche Tecniche riporta i dati di input/output riguardanti i flussi di comunicazione;

Allegato 2 – Criteri tecnici per la comunicazione dei flussi di dati riporta le specifiche dei flussi di dati trasmessi dalle Parti.

Allegato 3 – DURC On Line – Cooperazione applicativa INAIL riporta i dati di input/output riguardanti i flussi di comunicazione;

Gli allegati 1 e 3 sono alternativi.

ARTICOLO 6

Misure di sicurezza e responsabilità

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Regolamento UE e dal D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In quanto gli allegati sono parte sostanziale della Convenzione, le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all'interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e garantiscono il corretto accesso ai dati oggetto della Convenzione.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati.

INAIL/INPS rendono disponibili i dati anche personali come risultano al momento dell'interrogazione e non assumono responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalle stesse, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

Le Parti annualmente verificano il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

Le Parti si impegnano altresì ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano affinché i dati siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.

Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza relative alla gestione delle credenziali di accesso ai dati.

Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di problemi tecnici che possano compromettere l'erogazione complessiva del servizio.

Ciascuna delle Parti provvederà, pertanto, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, opereranno sotto la loro autorità in qualità di persone autorizzate e avranno accesso ai dati stessi.

Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate incaricate del trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità personale derivante dall'uso illegittimo dei dati.

Il soggetto aderente si impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso.

Il soggetto aderente si impegna a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle eventuali attività di controllo.

Il soggetto aderente si impegna a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 8

Tracciamento degli accessi e controlli

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'altra Parte procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le *Parti* congiuntamente, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 alla presente convenzione, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate il fruitore dei dati consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare al fornitore dei dati tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 9 **Clausola di recesso**

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati costituisce causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei flussi di dati a seguito di formale comunicazione.

Le Parti concordano che la *Convenzione* trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità definite in premessa.

ARTICOLO 10 **Modalità operative e limiti quantitativi**

Le modalità di adesione all'accordo quadro saranno pubblicate sui siti istituzionali di INPS ed INAIL.

E' prevista in ogni caso la possibilità di inviare via PEC la richiesta di adesione con indicazione della base normativa e delle finalità istituzionali ad una delle seguenti PEC:

- dcod@postacert.inail.it
- dc.organizzazioneecomunicazione@postacert.inps.gov.it

Gli Enti fornitori del servizio si riservano di differire i riscontri alle richieste operative di verifica dei certificati che verranno inoltrate dai soggetti aderenti in caso di elevati livelli quantitativi contemporanei di richieste dati provenienti dai diversi fruitori, tali da incidere sulle funzionalità degli applicativi e dei relativi sistemi tecnologici.

Gli Enti fornitori del servizio si riservano altresì di comunicare ai soggetti aderenti eventuali variazioni degli allegati tecnici derivanti dalla manutenzione evolutiva degli applicativi.

ARTICOLO 11

Durata

La *Convenzione* ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata, su concorde volontà delle *Parti*, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

ARTICOLO 12

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

La *Convenzione* si compone di 12 (dodici) articoli e 2 allegati.

Le *Parti* convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla *Convenzione* ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INPS*

INAIL *

Sottoscrizione soggetto aderente *

* sottoscrizione digitale